REGOLAMENTO PER LA REFEZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA FUORI SEDE

In generale

- **Art. 1** In applicazione degli art. 36-39 della Legge sulla Scuola dell'Infanzia e sulla Scuola Elementare del 7 febbraio 1996, il Municipio:
 - a) può organizzare la refezione per la Scuola dell'Infanzia;
 - b) organizza almeno un periodo di scuola fuori sede per le classi della Scuola Elementare.

Refezione presso la Scuola dell'Infanzia

Refezione scolastica

Art. 2 La refezione per la Scuola dell'Infanzia viene organizzata nell'apposito spazio destinato a mensa presso la sede principale della scuola stessa.

Partecipazione¹

- **Art. 3** La partecipazione degli allievi della Scuola dell'Infanzia che frequentano a tempo pieno è obbligatoria.
- (Art. 4, Art. 5, abrogati con risoluzione del Consiglio comunale del 12 giugno 2017, approvato dalla Sezione enti locali il 25 ottobre 2017, numerazione articoli adattata di conseguenza)

Tasse

Art. 4 Le famiglie degli allievi che usufruiscono della refezione partecipano ai costi con una tassa. La stessa è fissata dal Municipio, di regola per ogni anno scolastico, in modo da coprire indicativamente dal 50 al 70 % circa dei costi.

Copertura dei costi

Art. 5 Per la copertura dei costi si prendono in considerazione unicamente le spese relative alle derrate alimentari e al costo del personale addetto alla cucina.

¹ Modificato con risoluzione del Consiglio comunale del 12 giugno 2017, approvato dalla Sezione enti locali il 25 ottobre 2017.

Prelievo della tassa

Art. 6 Il Municipio stabilisce con apposita ordinanza le modalità di prelievo della tassa.

Determinazione della tassa

Art. 7 La tassa sarà fissata con un importo mensile compreso tra Fr. 60.- e Fr. 100.-

Riduzione

Art. 8 Nei mesi di giugno e dicembre la tassa sarà ridotta del 50%.

Frequenza nuovi allievi (anno facoltativo, primo annoi obbligatorio, allievi con progetto pedagogico specifico avvallato istituzionalmente)²

Art. 9 Durante il periodo necessario per definire la frequenza completa, saranno richiesti CHF 6.- per pasto, comunque un importo massimo pari alla tassa base.

Assenze giustificate

Art. 10 Per assenze superiori ai tre pasti consecutivi, verrà praticata una deduzione di Fr. 6.- per pasto, a partire dal quarto pasto fino all'ammontare dell'intera tassa.

Deduzione a partire dal secondo figlio

Art. 11 Alle famiglie con più figli che frequentano contemporaneamente la refezione viene concessa una deduzione pari al 25% della tassa base a partire dal secondo figlio.

Scuola fuori sede

Scuola fuori sede

Art. 12 Il Municipio, e per esso l'Istituto scolastico, nell'intento di offrire agli allievi un momento di vita comunitaria, di permettere loro la conoscenza di realtà diverse da quella del comune dove risiedono e di praticare un'esperienza di scuola strutturata in maniera alternativa rispetto a quella che si svolge nell'aula, organizza periodi di scuola fuori sede per gli allievi della Scuola Elementare.

² Articolo modificato d'ufficio su comunicazione della Sezione enti locali 25 ottobre 2017 e preavviso 17 ottobre 2017 dell'Ufficio delle scuole comunali per incorrettezze di formulazione.

Durata e frequenza

Art. 13 La scuola fuori sede viene organizzata almeno una volta nell'ambito del secondo ciclo delle elementari e dura generalmente una settimana, da lunedì a venerdì.

Partecipazione

Art. 14 La partecipazione alla scuola fuori sede da parte di tutti gli allievi è obbligatoria. Dispense devono essere giustificate da certificato medico. Chi non prende parte alla scuola fuori sede frequenta le lezioni alternative, secondo il normale orario scolastico.

Tassa

Art. 15 Le famiglie degli allievi che usufruiscono della scuola fuori sede partecipano ai costi con una tassa. La stessa è fissata dal Municipio, di regola per ogni anno scolastico, in modo da coprire indicativamente dal 50 al 70 percento circa dei costi.

Copertura dei costi

Art. 16 Per la copertura dei costi si prendono in considerazione unicamente le spese relative alle derrate alimentari, trasporto e alloggio.

Prelievo della tassa

Art. 17 Il Municipio stabilisce con apposita ordinanza le modalità di prelievo della tassa.

Determinazione della tassa

Art. 18 La tassa sarà fissata con un importo compreso tra Fr. 80.- e Fr. 100.-.

Vie di contestazione

Art. 19 Le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento sono decise in via di reclamo dal Municipio.

Avverso le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Entrata in vigore

Art. 20 Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio comunale e delle competenti autorità cantonali, con effetto al 1° settembre 2007.

Approvato dal consiglio Comunale in data 20.12.2007.

Approvato dalla sezione degli enti locali in data 11.03.2008.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente Il Segretario

On. Carlo Stanga Stefano Ghidossi